



**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Silvio Magrini Alunno                      Presidente
- dott.ssa Sara Trabalza                              Giudice rel.
- dott. Alberto Cappellini                              Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

In relazione al ricorso ex art. 44, co. 1 CCII, depositato in data 8.06.2023 (proc. n. 44- 1 /2023 R.P.U.) dalla **PALAZZO UBALDI S.R.L. (C.F. e P. IVA 01949720542), con sede in Foligno 06034 (PG), alla Via dei Mille n. 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Ing. Fabrizio Menestò (C.F. MNSFRZ48M25A475E), nato ad Assisi 06081 (PG) il 25.08.1948, residente in Foligno 06034 (PG), alla Via Mazzini n. 57**, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lorenzini (C.F. LRNMRZ62P30E783Q – pec: maurizio.lorenzini@avvocatiperugiapec.it), sia congiuntamente, sia disgiuntamente dall'Avv. Massimiliano Manna (C.F. MNNMSM63M02F935O – pec: massimiliano.manna@avvocatiperugiapec.it), presso lo studio del quale ultimo in Bastia Umbra 06083 (PG), alla Piazza Mazzini n. 66, è elettivamente domiciliata ed alla successiva rinuncia, formalizzata ai sensi dell'art. 43 CCII, in data 9.10.2023;

premesso che:

in data 8.06.2023, la società ricorrente ha proposto domanda prenotativa, ai sensi dell'art. 44 co. 1 CCII, *“riservandosi di presentare il piano, la proposta e gli accordi..”* nell'assegnando termine ed evidenziando la finalità di *“...accedere ad una misura urgente di prevenzione e di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art 39 e 44, comma I, C.C.I.I., ai fini del raggiungimento di un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, ovvero di altra misura di risoluzione della crisi o strumento equipollente, al fine di conservare l'integrità dei valori patrimoniali della compagine societaria, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori e della sua stessa sopravvivenza”*;

con decreto di concessione del termine del 13 giugno 2023, il Tribunale di Spoleto ha fissato in 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento medesimo, il termine entro il quale depositare la proposta di concordato preventivo unitamente al piano ovvero per la presentazione di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti, avuto riguardo alla previsione dell'art. 44 comma 1 let. a) CCII, corredate dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 44 CCII;

con il medesimo decreto è stato nominato Commissario Giudiziale la Dott.ssa Alessandra Restucci, disponendosi a carico della ricorrente i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con cadenza

mensile: 1. Deposito di una situazione finanziaria dell'impresa, nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile; 2. Deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (ovvero dell'accordo di ristrutturazione), sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura; 3. Deposito di un report sulle progressive verifiche in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario (o attuabilità dell'accordo), sottoscritta dal professionista attestatore designato;

la ricorrente ha chiesto ed ottenuto, con decreto del 10 agosto 2023, una proroga del termine di cui all'art. 44, comma I lett. a, CCII e delle misure protettive ex art. 55, comma IV lett. a, CCII di ulteriori 60 giorni;

in ossequio agli obblighi informativi previsti nell'originario provvedimento, in data 5 ottobre 2023, la società ricorrente ha depositato, da ultimo, la documentazione richiesta riferita al periodo 15 agosto 2023- 15 settembre 2023;

già in data 9.10.2023, il Commissario giudiziale ha espressamente segnalato come *“Emerge dalle sintetiche informative depositate che le attività compiute, ai fini della predisposizione di una proposta concordataria o di un accordo di ristrutturazione del debito, non abbiano consentito di identificare una soluzione definitiva alla crisi dell'impresa ricorrente. La scrivente ha invitato ad una riflessione più approfondita in merito vicenda della procedura concorsuale, dipendente ma, necessariamente, distinta dall'esecuzione immobiliare pendente. La trattativa con il creditore principale, in attesa dell'analisi dell'integrazione della perizia richiesta al CTU nell'ambito del procedimento di opposizione alla procedura esecutiva RGE nr.264/2002 presso il Tribunale Ordinario di Perugia, è in una fase di stallo. Non sembra che altri creditori siano stati coinvolti”*;

in pari data, in mancanza di significativi progressi nelle trattative, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia alla domanda prenotativa, poi integrato secondo le disposizioni del g.d.;

tanto ricostruito e vista la successiva formalizzazione della rinuncia;

rilevato come la stessa, integrata con verbale di delibera assembleare del 13.10.2023, redatto da notaio, soddisfi i requisiti di forma per procedere alla estinzione della presente procedura, ai sensi dell'art. 43 CCII;

osservato che in relazione alle modalità di formalizzazione della rinuncia, il Tribunale condivide l'orientamento per cui la stessa debba essere perfettamente speculare alla domanda, sicché essa non solo va sottoscritta dall'imprenditore ma vada altresì preceduta da idonea deliberazione ai sensi dell'art. 152 l. fall (oggi art. 120 bis CCII), nel rispetto delle prescrizioni di legge (con conseguente intervento del notaio), escludendosi, invece, che l'efficacia, sul piano processuale, del ritiro della domanda sia subordinata all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, dal momento che tale incombenza è funzionale non all'integrazione dei poteri del rappresentante dell'ente, ma a spiegare i noti effetti pubblicitari nei confronti dei terzi;

preso atto di ciò e dell'ottemperanza da parte della ricorrente all'invito disposto dal Tribunale con provvedimento del 10.10.2023, avendo la stessa prodotto delibera del 13.10.2023, rep. N. 68912,

racc. n. 25905 redatta dal Notaio Boemi e rilevato come la rinuncia alla domanda di concordato determini la improcedibilità della stessa, salvo il potere di iniziativa del Pubblico Ministero per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. N. 27936 del 2020), oggi apertura della liquidazione giudiziale;

P.Q.M.

DICHIARA l'estinzione della procedura per intervenuta rinuncia alla domanda presentata in data 8.06.2023.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alla parte, al Commissario ed al Pubblico Ministero.

Spoletto, 19.10.2023

Il Giudice relatore  
(Dott.ssa Sara Trabalza)

Il Presidente  
(Dott. Silvio Magrini Alunno)